

COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

ORIGINALE

ORIGINALE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 160 Seduta 09-11-2017

Cognome e Nome	Carica	Presente Assente	
Valerio Primavori	Sindaco	Presente	
Omero Vinciguerra	Vice Sindaco	Presente	
Flavia Nadalini	Assessore	Presente	
Maurizio Nardi	Assessore	Presente	
Ilaria Reggiani	Assessore	Presente	
	Total	Pr. 5 As. 0	

Totale Pr. 5 As. 0

OGGETTO

CONVENZIONE PER L'ACCESSO INFORMATICO ALLA BANCA DATI DELL'ANAGRAFE DEL COMUNE DI OSTIGLIA. APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti e richiamati:

- a) l'art.37 del D.P.R. 30 maggio 1989 n.223 il quale mentre vieta ai soggetti estranei all'ufficio anagrafe l'accesso all'ufficio medesimo e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici, esclude da tale divieto "le persone appositamente incaricate dall'Autorità Giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine";
- b) l'art.43 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che stabilisce che "al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali";
- c) l'art.50 del D.Lgs.07/03/2005 n.82 e s.m.i. che dispone :
 - "1.I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti e conservati, resi disponibili ed accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni nel settore pubblico.
 - 2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'art.2 comma 6, salvi i casi previsti dall'art.24 della legge 7 agosto 1990 n.241 e nel rispetto della normativa in materia di dati personali, è reso accessibile e fruibile dalle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive. E' fatto comunque salvo il disposto dell'art.43 del DPR 445/2000.
 - 3.Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre, l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto":
- d) l'art.58 comma 2 del medesimo decreto che stabilisce: "ai sensi dell'art.50 comma 2 nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni

sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'art.43 comma 2 del citato DPR 445/2000".

- e) l'art.54 del D. Lgs.n.196/2003 prevedente che: "nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge, o di regolamento, dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi ed uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e di principi di cui agli artt.3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'Interno su conforme parere del Garante e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi, anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all'art.53";
- f) L'amministrazione comunale è già dotata di apposito software che permette la consultazione on line dei dati contenuti nell'anagrafe comunale, nel rispetto di tutti i requisiti previsti in materia di sicurezza dei dati personali;
- g) l'accesso via web alla banca dati dell'anagrafe comunale consente una maggiore efficienza ed efficacia, nonché raccolta tempestiva delle informazioni, dell'attività di pubblica sicurezza, oltre ad una semplificazione dell'attività degli uffici comunali;
- h) l'art.62 del D. Lgs.n. 82/2005 così come modificato dall'art.2 comma 1 del D.L.18/10/2012 n.179 conv. in Legge 17/12/2012 n.221 ha istituito l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) che subentra ai sistemi informativi dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) ed ha la finalità di costituire una nuova banca dati nazionale e la progressiva migrazione nell'ANPR delle banche dati relative alle anagrafi comunali della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero;

Sottolineato che l'art. 2, comma 5, della Legge 15/05/1997 prevede che "... i Comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre Pubbliche Amministrazioni, nonché gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici":

Considerato che con richiesta in data 16.08.2017, protocollata al n. 12568 agli atti, il Comando Stazione Carabinieri di Ostiglia ha richiesto un collegamento on line con l'anagrafe comunale, in modo da poter consultare i dati di necessità dell'Arma in tempo reale;

Considerato che l'accesso via web alla banca dati dell'anagrafe comunale consente una maggiore efficienza ed efficacia, nonché la raccolta tempestiva delle informazioni e variazioni anagrafiche, oltre ad una semplificazione dell'attività degli uffici comunali;

Ritenuto di provvedere in merito, approvando uno schema di convenzione, allegato al presente atto, che regola le modalità di accesso e consultazione dei dati contenuti nell'anagrafe comunale;

Dato atto che al momento non esiste alcuno schema già approvato dal Garante (secondo la previsione dell'art. 54 del D. Lgs. n. 196/2003 sopra citato), e quindi si può fare genericamente riferimento alle varie pronunce intervenute negli ultimi anni a cura del Garante per la privacy;

Ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, al fine di poter dare corso subito alle previsioni convenzionali;

Visto l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Igs n. 267/18.8.2000, formulato dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona/Vigilanza/Attività Produttive;

A voti unanimi e palesi;

DELIBERA

- di approvare lo schema di convenzione per l'accesso informatico e la consultazione della banca dati dell'Anagrafe tra questo Comune e la Legione Carabinieri "Lombardia - Comando Provinciale Carabinieri di Mantova", formato da n. 10 articoli e allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2. di dare atto che la convenzione verrà sottoscritta dal Sindaco in qualità di titolare del trattamento dei dati;
- 3. di precisare che, preliminarmente all'attivazione della consultazione on-line, Il predetto Comando Provinciale Carabinieri di Mantova che sottoscriverà la convenzione,

comunicherà le generalità delle persone che saranno abilitate all'accesso, le quali dovranno rispettare le misure di sicurezza previste dall'all. B del D.Lgs. n. 196/2003.

*0*0*0*0

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, stante la necessità di stipulare celermente la convenzione in argomento e attivare la relativa connessione informatica.

*0*0*0*0



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

Letto, confermato e sottoscritto		
Il Segretario Comunale	II Sindaco	
(Dott. Renato Magalini)	(Dott. Valerio Primavori)	
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)		
Copia della presente è pubblicata all	'Albo Pretorio online il 18-11-2017	e vi
rimarrà esposta per la durata di 15 gi	orni consecutivi.	
Ostiglia, li 18-11-2017		
	Il Responsabile del Settore Affari Generali-Finanziario-P.I. (Dott.ssa Elisabetta Zucchi)	
CERTIFICAT	O DI ESECUTIVITA'	=
Il sottoscritto Segretario Comunale, v	isti gli atti d'ufficio	
АТ	TESTA	
- che la presente deliberazione: □ è stata dichiarata immediatamer	nte eseguibile;	
□ è divenuta esecutiva il 29-11-2	decorsi 10 giorni	dalla data di
pubblicazione (art. 134 - con	nma 3 - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. r	n. 267/2000).
Addì, 29-11-2017		

IL SEGRETARIO COMUNALE (Dott. Renato Magalini)